



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Paola,
Ufficio Procedure Concorsuali

in composizione collegiale, composto dai magistrati:

Dott. Luigi Varrecchione	Presidente
Dott.ssa Maria Grazia Elia	Giudice
Dott. Matteo Torretta	Giudice rel.

riunito in Camera di Consiglio, ha emesso, sentito il giudice relatore, la seguente

SENTENZA

letto il ricorso per dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale depositato nei confronti di F.LLI CRISTOFALO S.R.L. IN LIQUIDAZIONE;

esaminati gli atti ed i documenti e viste le risultanze delle informative acquisite;

sentito il Giudice Relatore in camera di consiglio;

verificata la rituale notifica di ricorso e decreto di fissazione d'udienza;

ritenuta la competenza del Tribunale adito, atteso che parte resistente ha la sede nel circondario del medesimo Ufficio;

considerato che il debitore è soggetto alla disciplina della liquidazione giudiziale, secondo quanto previsto dagli artt. 1, 2 e 121 CCII;

premesso che il creditore istante vanta un credito derivante da titoli giudiziali per € 220.006,99;

ritenuto che la debitrice F.LLI CRISTOFALO S.R.L. IN LIQUIDAZIONE versi effettivamente in stato di insolvenza non essendo più in grado di adempiere regolarmente le obbligazioni assunte, come desumibile dai seguenti elementi: i. totale insussistenza di patrimonio, per come si ricava dai bilanci esaminati; ii. infruttuosità del pignoramento effettuato dalla creditrice; iii. inadempimento dell'obbligazione nei confronti dell'istante;

rilevato che l'ammontare dei debiti esigibili supera la soglia di cui all'art. 268, co.3, CCII;

ritenuto pertanto che ricorra la fattispecie prevista per la dichiarazione di apertura della liquidazione controllata;

tenuto conto nella nomina del Liquidatore dei criteri indicati dagli artt. 125, 356 e 358 CCI;

visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 40, 41, 42, 49, 268 CCII,



DICHIARA

l'apertura della liquidazione controllata nei confronti di **F.LLI CRISTOFALO S.R.L. IN LIQUIDAZIONE (C.F. 02663850788)** con sede in VIA PANORAMICA 79 DIAMANTE;

NOMINA

il dott. Matteo Torretta Giudice Delegato per la procedura

NOMINA

La dott.ssa **NATALIA FUSCALDO** liquidatore, che alla luce dell'organizzazione dello studio e sulla base delle risultanze dei rapporti riepilogativi ex art. 130 u.c. CCII risulta allo stato in grado di rispettare i termini di cui all'art. 272 CCII, con invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina;

AUTORIZZA

Il Liquidatore, con le modalità di cui agli artt. 155 *quater*, 155 *quinquies* e 155 *sexies* disp. att. c.p.c.:

- 1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
- 2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
- 3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla L.30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
- 4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
- 5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
- 6) ad accedere al pubblico registro automobilistico;

ORDINA

al debitore di depositare entro sette giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 *bis* c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCI;

ordina, altresì, la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;

ASSEGNA

Ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato termine di sessanta giorni dalla comunicazione della presente sentenza a pena di inammissibilità per la trasmissione della domanda, a mezzo posta elettronica



certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCII. Il liquidatore provvede a norma dell'art. 10, c. 2, CCII

DISPONE

l'inserimento della sentenza nel sito *internet* del Tribunale o del Ministero della giustizia e, nel caso in cui il debitore svolga attività di impresa, la pubblicazione presso il registro imprese. Dispone. Inoltre, la trascrizione della sentenza presso gli uffici competenti in presenza di beni immobili o beni mobili registrati (adempimenti tutti a cura del liquidatore).

AVVISA

i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Liquidatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute; nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. art. 10, co. 3, CCII;

SEGNALA

al Liquidatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della fallita;

DISPONE

la prenotazione a debito del presente atto e sue conseguenze a sensi dell'art. 146 DPR 30.05.02 n. 115;

Così deciso in Paola, nella camera di consiglio del 24/04/2023

Il Giudice estensore

Matteo Torretta

Il Presidente

Luigi Varrecchione

